



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA PUGLIA
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE
DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

**Approvato nella seduta di Consiglio del 30 maggio 2020 -
Delibera n. 79**

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) D.L. 138/2011;

Visto il "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali", approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 14 dicembre 2019;

Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

Vista la Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D.lgs. n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.lgs. 14 marzo 2013,



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
**Consiglio Regionale
della Puglia**

n.33, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

Considerato il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n.831 del 3 agosto 2019;

l'Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia nella seduta di Consiglio del 30 Maggio 2020 ha approvato il seguente

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA PUGLIA E DELLA COMMISSIONE
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le competenze del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia (di seguito il Consiglio - CROAS) in materia di formazione continua ed il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

Per formazione continua si intende ogni attività organizzata volta all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.

Art.2 Obiettivi formativi

La formazione continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

Art.3 Obblighi formativi dell'assistente sociale

1. L'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
2. L'obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto dalle modalità indicate dal Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale e maggiormente dettagliate dal presente Regolamento;
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.

Art.4 modalità di adempimento dell'obbligo

1. il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi, a partire



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

dal 1 gennaio 2014 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti;

2. L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo;

3. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto dall'Art. 14 Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale;

4. ogni iscritto deve conseguire nel triennio n.60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernente l'ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del proprio percorso formativo;

5. fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità al principio di cui all'Art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, e all'art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

6. La valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene al termine del triennio.

Art. 5 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. come precedentemente esplicitato e riportando quanto espresso nell'Art. 15 del Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative svolte nell'anno precedente, mediante l'inserimento nella propria area riservata;

2. L'iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio Nazionale;

3. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio al Consiglio di Disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'Art.8 del DPR 137/2012.

Art. 6 Attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, di cui all'art. 8 del presente regolamento, i crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di propria competenza;
2. Il Consiglio, di concerto con i Consigli regionali del coordinamento del Sud Italia, nomina un rappresentante dei CROAS nella Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, in qualità di rappresentante dell'ente e dei propri iscritti;
3. Il Consiglio, anche di concerto con altri Consigli regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone ed invia al CNOAS, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale, così come indicato nell'Art. 16 del Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale;
4. Il piano formativo annuale, finalizzato alla promozione della professione, deve includere attività aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e deve contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale; tali iniziative possono essere, eventualmente, soggette a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute;
5. Il Consiglio realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli regionali o con ordini/associazioni di altre professioni. Può avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati;
6. Il Consiglio, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti o istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare eventi formativi, attraverso forme di partenariato, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento; vedi regolamento partenariato;
7. Il Consiglio garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate;



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

8. Il Consiglio dà periodica comunicazione al Consiglio Nazionale degli eventi formativi accreditati;

9. Il Consiglio vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti svolgendo attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

10. Il Consiglio segnala la violazione dell'obbligo formativo del proprio iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.

Art. 7 Commissione per l'autorizzazione della formazione continua : composizione e durata

Il Consiglio istituisce la Commissione per l'autorizzazione della formazione continua ai sensi dell'Art. 8 comma 5 del Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale (di seguito la Commissione).

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera i componenti scelti tra i Consiglieri dell'Ordine; la commissione può essere integrata da Assistenti Sociali, esterni al consiglio, con comprovata esperienza nel campo della formazione.

La loro presenza, proposta dalla commissione, va deliberata dal CROAS e rientra tra quegli incarichi che possono essere dati attingendo dalla short list con particolare attenzione al curriculum professionale e da quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità. Nella delibera vanno previsti sia la durata dell'incarico, sia il compenso per la partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione e il rimborso delle eventuali spese sostenute.

2. La commissione definisce al suo interno un referente dandone comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

3. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio che l'ha istituita.

4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto di interesse qualora un membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

dell'evento da accreditare o sia il soggetto a cui vengono accreditate le attività formative svolte.

Art. 8 Competenze della Commissione

La Commissione coadiuva il CROAS nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua attraverso:

1. le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti formativi che si svolgono nel territorio di competenza;
2. le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti per le attività formative svolte dagli iscritti;
3. l'attività istruttoria e i pareri sugli esoneri dalla formazione continua da accordare agli iscritti;
4. la verifica dell'adempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo formativo.

Art. 9 Riunioni della Commissione

1. La commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine previa tempestiva convocazione scritta che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Referente della Commissione o in alternativa e in determinate circostanze di urgenza tramite i canali di comunicazione istantanei ed efficaci che abbiano la possibilità di certificare l'avvenuta ricezione/lettura.
2. La commissione può riunirsi, eccezionalmente, anche in altra sede. E' possibile prevedere riunioni da remoto mediante piattaforme telematiche.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti come previsto dal regolamento interno.
4. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione deve essere motivato e sottoscritto dai componenti. In caso di parere discordante, le diverse motivazioni vengono riportate in Consiglio.
5. La commissione può dotarsi di modulistica/database per l'elaborazione di schemi riassuntivi in relazione agli eventi formativi, alle attività e agli esoneri.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6. Ogni componente della commissione riceve delle credenziali per entrare nella Piattaforma informatica predisposta dal Consiglio Nazionale; tali credenziali sono strettamente personali e devono essere utilizzate esclusivamente per le competenze previste dal presente regolamento.

Art. 10 Procedimento di attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da agenzie formative autorizzate

1. Le agenzie formative autorizzate ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2020 presentano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare.

2. La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata dall'agenzia formativa titolare dell'evento, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio Nazionale, nei tempi previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2020.

3. Il Consiglio Regionale dell'Ordine applica quale diritto di segreteria il versamento di € 50,00 a quegli organismi che richiedano una quota di iscrizione per partecipare agli eventi o corsi accreditati. Applicherà la quota di € 20,00 per diritti di segreteria per eventi e corsi gratuiti.

4. La commissione può richiedere, per tramite del Consiglio Regionale, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa, che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena il non accreditamento dell'evento o dell'attività.

5. Il Consiglio regionale, previo parere della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio da parte del CROAS oltre i 60 giorni dalla domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento formativo.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

Art. 11 Attività formative: attribuzione crediti

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti vengono distinte, così come indicato nell' art. 13 Riconoscimento delle attività- Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione, in:

A) attività formativa di cui l'assistente sociale è fruitore;

B) attività formativa in cui l'assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio ecc., attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono l'accrescimento di conoscenze e competenze.

L'attribuzione dei crediti formativi per le attività professionali (art. 12 comma1) avviene esclusivamente, su richiesta dell'ente organizzatore, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequenza di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'assistente sociale interessato e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità di presentazione vengono definiti nelle Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione predisposte dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio provvede al riconoscimento degli eventi formativi ed alla relativa attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati.

L'istanza per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO dell'evento formativo deve pervenire almeno 45 giorni prima dell'evento stesso, correlata della seguente documentazione:

- programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell'attività formativa;



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- lettera di incarico e di accettazione del formatore, curricula aggiornati agli ultimi tre mesi e firmati;
- l'autocertificazione sulla conformità delle norme di sicurezza e sulla accessibilità;
- modello di domanda datato e firmato dal legale rappresentante dell'ente.

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni.

Come esplicitato all'art. 4 del presente regolamento l'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa. Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento se previste.

Il Consiglio, in base alle richieste pervenute e analizzati i contenuti, la dove si reputi che in un determinato evento/attività formativa vengano trattati argomenti di deontologia professionale si riserva l'attribuzione di crediti formativi deontologici anche in iniziative svolte da enti non convenzionati o in collaborazione con lo stesso.

Per ulteriori approfondimenti/ specifiche si rimanda alla lettura del Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale e delle Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione.

Art.12 Esonero crediti formazione continua

1. L'esonero è un dispositivo che agisce su domanda dell'interessato qualora si realizzino determinate fattispecie. E' escluso, pertanto, il principio dell'automatismo.

2. Le fattispecie per le quali è possibile presentare l'istanza per ottenere l'esonero, dall'obbligo della formazione continua, sono valutate facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 14 del regolamento della Formazione Continua del Consiglio Nazionale e alla tabella di valutazione degli esoneri inserita nelle Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione stilate dal Consiglio Nazionale;

3. gli esoneri previsti dall'art. 14 del regolamento della Formazione Continua del Consiglio Nazionale sono:
- maternità/paternità, adozione/affido per la durata di 12 mesi;



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- grave malattia o infortunio;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei (6) mesi dell'attività professionale o trasferimento di questi all'estero;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

4. La durata dell'esonero, che può essere parziale o totale, è commisurata in relazione al caso concreto.

5. Il consiglio regionale, nel valutare la richiesta, effettua le opportune verifiche e valutazioni e concede o meno l'esonero o la riduzione rapportando il periodo in relazione alla specifica situazione rappresentata.

7. La quantificazione degli esoneri verrà calcolata applicando quanto previsto nelle Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione stilate dal Consiglio Nazionale

Art. 13 Convenzioni, collaborazioni e patrocini.

I Consigli Regionali o il Consiglio Nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi; inoltre secondo quanto disposto dall'art.7 comma 5 del DPR 137/2012, è previsto che essi possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

Le richieste verranno esaminate e valutate dalla commissione formazione come previsto dal regolamento per la concessione del partenariato e del patrocinio gratuito approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 108 del 4/07/2014.

Art. 14 Norme transitorie.

Il presente Regolamento resta in vigore per il triennio formativo 2020-2022.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la formazione continua" redatto dal Consiglio Nazionale.